

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1285

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GATTI, SERRI, BERNARDINI, POCETTI, BINELLI, MARGHERI, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, TESSARI GIANGIACOMO, BELLOCCHIO, TRIVA, SARTI, TONI, BERNARDI ANTONIO, CARRÀ, DE GREGORIO, FABBRI, FAENZI, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA

Presentata il 17 gennaio 1980

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per l'ampliamento dell'esercizio del credito sportivo a favore delle società ed associazioni sportive

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una più diffusa consapevolezza dell'importanza delle attività motorie e della pratica sportiva ha determinato nel Paese un forte aumento della domanda di impianti sportivi; tale domanda è così intensamente aumentata da indurre le forze sociali, culturali, sindacali e politiche a considerare lo sport come un diritto per i cittadini e un dovere per lo Stato. Ne sono prova i quattro disegni di legge per la riforma dello sport presentati in Parlamento nella VII legislatura da diverse forze politiche.

Questa domanda così consistente ed esplicita è sorta con l'esigenza di profonde trasformazioni nei comportamenti, nelle abitudini, nella cultura, ma è stata in particolare stimolata e prodotta dal lavoro di propaganda e dalla attività concreta di decine di migliaia di società sportive, del-

le loro federazioni e associazioni di promozione, che sono un patrimonio collettivo prezioso dalla cui collaborazione sarebbe errato prescindere soprattutto ove così forte è il pericolo e la preoccupazione di una grave disgregazione sociale. Tanto più errato se si considera che le risposte a queste crescenti richieste dei cittadini sono state inadeguate, nel passato nonostante l'impegno di non pochi comuni per la realizzazione di impianti — come dimostra il fatto che l'istituto per il credito sportivo ha concesso a tutto il 1978 mutui per la realizzazione di 3.452 impianti e che sempre nello stesso periodo il flusso delle richieste di mutuo è salito a lire 191,5 miliardi — ed a causa soprattutto delle inadempienze dello Stato che, addirittura, ricava introiti dall'attività sportiva invece che finanziarla.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Occorre, dunque, da un lato, aumentare le disponibilità dell'Istituto per il credito sportivo — potenziandone la capacità di intervento — dall'altro procedere all'allargamento della sua sfera di azione interessando nuovi soggetti, per non lasciare inespresa ogni risorsa e possibilità.

Nella costruzione di nuovi impianti sportivi è dunque una giusta scelta democratica il coinvolgere direttamente quelle stesse forze (le società sportive, le federazioni e gli enti di promozione sportiva) così partecipi del processo di sviluppo della domanda e aprire loro la possibilità di accesso ai finanziamenti dell'Istituto per il credito sportivo, riservati finora ai soli enti locali. Il riconoscimento di questo diritto aiuta a combattere le chiusure corporative, spinge alla collaborazione nelle scelte, negli indirizzi, nelle realizzazioni, con chiarezza di obiettivi e di finalità, in un rapporto attivo con l'ente locale la cui azione in questo campo non è, e non deve essere né cancellata né indebolita ma solo integrata.

La partecipazione è dunque il principio generale che informa il presente disegno di legge; l'obiettivo concreto deve essere in effetti la possibilità di costruire impianti in maggior numero, più rapidamente e con una migliore utilizzazione dei finanziamenti. Ciò non avverrà automaticamente ma solo attraverso una serie di condizioni e garanzie che, insieme, danno alla iniziativa il suo completo senso positivo.

La prima garanzia è il rapporto con l'ente locale, al quale comunque deve essere riservato il diritto di priorità di intervento; inoltre all'ente locale — cui spetta la formulazione, la gestione, il controllo dei piani urbanistici e dei loro programmi di attuazione — deve spettare pure la verifica della tipologia degli impianti, della loro destinazione e collocazione, dei tempi di attuazione, dei rapporti dei vari impianti fra di loro e con le altre attrezzature per il tempo libero, la cultura e con le aree verdi. La possibilità e la capacità di decisione e di controllo da parte dell'ente locale è fondamentale per evitare il moltiplicarsi di impianti ripetitivi in

un pericoloso moto centrifugo dal quale emergerebbero solo spontaneismo e privilegi.

Il rapporto fra ente locale e associazionismo sportivo deve garantire l'applicazione di una politica di piano capace di favorire sia una organizzazione equilibrata del territorio — intervenendo nelle zone abbandonate o più depresse — sia una organizzazione equilibrata della comunità sociale, intervenendo nelle grandi aree metropolitane sovraffollate dove più forti sono la tensione e i pericoli di disgregazione.

L'accesso al credito sportivo da parte delle società sportive e delle loro organizzazioni è solo uno dei punti di intervento il cui valore si afferma compiutamente nel complesso dei provvedimenti legislativi che i gruppi parlamentari del PCI della Camera e del Senato stanno predisponendo in favore delle attività fisico-sportive e in particolare: la legge quadro di riforma dello sport; i piani di sviluppo dello sport nella scuola, nelle Forze armate e nei luoghi di lavoro; la riforma degli istituti di educazione fisica (ISEF) e la loro trasformazione in facoltà universitarie; la definizione del rapporto fra sport e riforma sanitaria con il potenziamento della medicina sportiva; e, infine, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1975, che conferisce poteri in materia di sport alle Regioni.

Ed è proprio su quest'ultimo e fondamentale campo di intervento che occorrerà far leva poiché le Regioni più di ogni altro saranno in grado di esprimere una concreta capacità di intervento aprendo la via alla utilizzazione di tutte le risorse. Uno dei primi possibili interventi delle Regioni potrà essere quello relativo alla concessione di contributi in conto interessi sui mutui erogati dall'Istituto per il credito sportivo al fine di equipararli a quelli attuati dalla Cassa depositi e prestiti e per favorire, anche per questa via, quel necessario raccordo che può esistere tra gli interventi dei comuni e i piani o i programmi regionali di sviluppo dello sport.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dai seguenti:

« Il credito viene esercitato, altresì, nella forma, con le modalità e per le finalità di cui al precedente comma, a favore delle società ed associazioni costituite senza fine di lucro per l'esercizio delle attività sportive, aventi personalità giuridica, riconosciute dal CONI, e delle associazioni nazionali di promozione sportiva, nonché delle società ad esse affiliate.

Gli enti e le società di cui al precedente comma, prima di inoltrare la richiesta di mutuo, debbono ottenere dal consiglio comunale competente per territorio un attestato di benessere circa la rispondenza dell'impianto alle previsioni di sviluppo delle attività sportive riguardanti la zona interessata e agli strumenti urbanistici vigenti, con esplicito riferimento all'obbligo dei richiedenti di stipulare una convenzione che preveda l'utilizzazione dell'impianto stesso da parte della comunità locale.

Copia di tale delibera dovrà poi essere allegata alla documentazione necessaria per l'ottenimento del mutuo.

L'Istituto potrà concedere mutui anche con l'acquisizione di idonee garanzie reali, mobiliari e immobiliari, personali e fidejussorie, da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione.

Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della metà».

ART. 2.

La lettera e) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dalla legge 10 maggio 1973, n. 278, è sostituita dalla seguente:

« e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinquanta vol-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

te quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2, da autorizzarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

All'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dalla legge 10 maggio 1973, n. 278, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Le obbligazioni emesse dall'Istituto possono essere acquisite dalle aziende di credito per l'assolvimento degli obblighi in materia di investimenti in titoli a reddito fisso ».

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto può concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalità della presente legge, con la disponibilità di un fondo speciale da costituirsi presso l'Istituto medesimo e da alimentarsi con il versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1,50 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza sia anteriormente che posteriormente alla costituzione dell'Istituto ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto i contributi di cui all'articolo 5 saranno concessi, con preferenza, agli enti mutuatari siti nelle zone depresse carenti di impianti sportivi ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione dell'Istituto, al quale compete anche la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, è composto:

- 1) dal presidente;
- 2) da tre membri designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze;
- 3) da due membri designati dalla giunta esecutiva del CONI;
- 4) da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro;
- 5) da un membro designato da ciascun altro partecipante purché la sua quota di partecipazione non sia inferiore a lire 1 miliardo ».